

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 25	28/06/2021
---	--------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	SI
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Assessore	SI	VERZENI VINCENZO	Consigliere	SI
BORGONOVO CHIARA MARIA REGINA	Consigliere	SI	MOSCA SABRINA	Consigliere	SI
SALA LORENZO	Consigliere	SI			
FUNARI IRIDE detta Enza	Consigliere	SI			
CATTANEO CLAUDIA	Assessore	SI			
COMI RAFFAELE	Consigliere	SI			
CAZZANIGA TOMMASO	Consigliere	SI			

All'appello risultano:

Presenti 13	Assenti 0
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. FERLISI SALVATORE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

E' presente l'Assessore esterno Sig. Sala Paolo, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

La discussione riferita al presente punto è contenuta nel processo verbale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/6/2021 ad oggetto "Approvazione modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"

Si riporta unicamente la parte di trascrizione del dibattito consiliare relativa alla votazione

SINDACO – Ultimo punto relativo alla TARI. Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI anno 2021.

Chi vota a favore?

Chi vota contro? 4 contrari.

Nessun astenuto.

Votiamo anche qui per l'immediata eseguibilità della delibera.

Chi vota a favore? Unanimità.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella L. 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668.

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto altresì il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Rilevato altresì che la nuova disciplina ARERA, comporta nuovi adempimenti rispetto al passato posti a carico sia dell'ente territorialmente competente, cioè il Comune di Triuggio, in termini di raccolta di dati per l'attività di monitoraggio delle tariffe avviata dall'Autorità in riferimento alle annualità 2018-2021, sia del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, cioè Gelsia Ambiente S.r.l., che si è dedicato all'applicazione concreta del nuovo metodo tariffario MTR.

Considerato che, affinché i nuovi criteri di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori, consentano anche il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo al contempo innovazioni tecnologiche e di processo, è necessaria un'applicazione precisa e ponderata degli stessi che nel contesto attuale,

conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è risultata più complessa di quanto preventivato.

Vista l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2021 e delle banche dati delle utenze, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del 30,94% proveniente dalle utenze non domestiche e del 69,06% per le domestiche;
- l'attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2021, e si allinea al 42,98% per la parte fissa e al 57,02% per la parte variabile, dei costi totali;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell'elaborato delle tariffe allegato al presente atto;

Richiamata la propria deliberazione n. 22 in data 28/6/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Triuggio e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Gelsia Ambiente S.r.l., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da ARS Ambiente S.r.l. ;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 30/07/2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28*

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, quest'ultimi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Richiamato l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000, ulteriormente differito al 31 maggio 2021 con Decreto Legge n.56 del 30/04/2021 art.3 comma 2, ad eccezione dei regolamenti e le tariffe della TARI, che, solo per l'anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art.30 comma 5 del DL. n.41/2021 (decreto "Sostegni");

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli, con n. 4 voti contrari (Giuseppe Perego, Vincenzo Verzeni, Fabio Scandizzo e Sabrina Mosca), con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
1. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come determinate nell'allegato A "Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2021", che di seguito si riportano:

A) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il nucleo familiare	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,652464	38,063017
2	0,766646	67,667585
3	0,856360	88,813706
4	0,929762	105,730602
5	1,003164	122,647499
6 o più	1,060255	143,793619

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività		Tariffa fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,123966	1,638353
2	Cinematografi e teatri	0,061983	0,827451
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,105371	1,390118
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,175618	2,306934
5	Stabilimenti balneari	0,078512	1,026039
6	Esposizioni, autosaloni	0,070247	0,933365
7	Alberghi con ristorante	0,247932	3,260157
8	Alberghi senza ristorante	0,196279	2,846432
9	Case di cura e riposo	0,206610	2,714040
10	Ospedale	0,221072	2,915938
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,291320	3,816205
12	Banche ed istituti di credito	0,185949	2,498902
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,270659	3,541491
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,336774	4,421899
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,159089	2,098416
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,225205	2,945726
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,285121	3,750009
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,202477	2,664393
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,274791	3,607687
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,163222	2,128204
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,113635	1,489412
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	0,578507	13,603297
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,002057	13,166402
24	Bar, caffè, pasticceria	0,413219	9,664629
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,533053	6,996927

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,318179	4,170354
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,743795	17,502246
28	Ipermercati di generi misti	0,322311	4,243169
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,723134	9,499139
30	Discoteche, night club	0,214874	2,833193

2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nonché dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Successivamente,

Con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 33**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 18/06/2021

Il Responsabile di Settore

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 22/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

IL PRESIDENTE
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. FERLISI SALVATORE

C.C. n. **25** del 28/06/2021